

FUORI ORDINE DEL GIORNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° del 28/05/2013

DELIBERAZIONE n° 21 /2013

del 28/05/2013

OGGETTO DELLA PROPOSTA

AMAT S.p.A./ Paolo Scoppio e figlio autolinee S.r.L. – Sfratto per morosità – atto di transazione.

Ufficio proponente:

Ripartizione AA.GG., PP.RR. e Sinistri

ALLEGATI/NOTE:

ALLEGATO 1 – CONTRATTO DI LOCAZIONE – AMAT S.P.A.

ALLEGATO 2 – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER SFRATTO – AMAT S.P.A.

ALLEGATO 3 - VERBALE DI INCONTRO DEL 21/05/2013 - PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL;

ALLEGATO 4 – FAX DEL 22/05/2013 - PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL;

ALLEGATO 5 – IPOTESI DI TRANSAZIONE – AMAT S.P.A.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Capo Ripartizione AA.GG., PP.RR. e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

PREMESSO:

- che l'Amat S.p.A. con contratto del 18/03/2009 ha stipulato un contratto di locazione con la società Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l., con sede legale in Gioia del Colle (BA) alla via C. Battisti,8, inerente il locale sito in Taranto pertinenza del capolinea intermodale zona porto mercantile, alla via Cristoforo Colombo, di mq.25 circa (ALL.1);

CONSIDERATO:

- che la Società Paolo Scoppio e Figlio autolinee S.r.l., nel corso degli anni, è risultata morosa;
- che vani sono stati tentativi effettuati dagli uffici aziendali e diretti ad ottenere il rispetto del contratto di locazione;
- che l'AMAT S.p.A., a fronte del rapporto locativo in oggetto, vanta un credito pari a €25.267,05;

- che l'AMAT S.p.A., con nota del 02/07/2012, prot. 11674 (ALL.2), ha conferito al legale aziendale l'incarico di avviare le procedure di sfratto nei confronti del conduttore;

- che la Società locatrice, con atto del 06.07.2012, ha intimato alla conduttrice sfratto per morosità, convalidato con ordinanza del Tribunale di Taranto del 28.09.2012 (RG 4772/2012), cui ha fatto seguito il rilascio dell'immobile in data 24.04.2013;

- che con atto di citazione notificato il 06.02.13, la Paolo Scoppio & Figlio autolinee srl ha proposto opposizione all'esecuzione chiedendo all'autorità adita di: *"1) preliminarmente, sospendere il procedimento esecutivo, sussistendo gravi motivi; 2) nel merito, annullare o, comunque, dichiarare nullo l'atto di precetto notificato in data 17.01.2013, dichiarando, altresì, l'inidoneità dell'ordinanza del 27.12.2012 e, comunque, del titolo notificato a spiegare efficacia esecutiva; 3) condannare controparte alla rifusione di spese e competenze tutte di giudizio"*.

- Che detta nuova causa è stata iscritta al n. 944/2013 RG del Tribunale di Taranto, assegnata al dott. L. Cavallone, con udienza fissata per il 19.06. 2013;

- che la Società AMAT S.p.A. ha manifestato l'interesse all'acquisto del bus modello Cacciamali S.p.A. targato CX 730 EX di proprietà della Società Polo Scoppio autolinee S.r.l. , del valore commerciale di € 11.000, 00 oltre IVA (€ 13.310,00 IVA compresa);

- che in data in data 21/05/2013 (ALL.3 e 4) la Società Paolo Scoppio S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità a definire la vertenza in atto secondo le seguenti modalità:

1) trasferire all'Amat spa la proprietà del bus modello Cacciamali S.p.A. targato CX 730 EX individuato al punto del valore di € 13.130,00 i.c., assumendo a proprio carico il costo del relativo passaggio di proprietà ammontante ad € 542,95, affinché il totale di € 13.672,95 sia compensato con il maggior credito dell'Amat;

2) porre a carico dell'Amat S.p.A. in via transattiva, a detrarre dal maggior dovuto l'importo di € 1.000,00, che la Paolo Scoppio srl dichiara di aver sostenuto quale spesa per oneri parcellari;

3) rateizzare la restante somma dovuta all'AMAT S.p.A. pari a € 10.594,10 che sarà corrisposta dalla debitrice mediante n. 6 rate mensili di € 1.765,68 cadauna. Il primo versamento sarà effettuato nel termine di gg. 30 dalla sottoscrizione del presente atto;

4) compensare le spese legali;

VISTO:

- il suggerimento del legale incaricato di curare gli interessi della Società AMAT, il quale ha evidenziato che, nel caso di adesione da parte dell'Azienda, la proposta debba essere opportunamente assecondata con: 1) la riserva che "il mancato pagamento anche di un singolo rateo comporterà l'immediata esigibilità del credito vantato con la maggiorazione degli interessi legali maturati e maturanti" 2) la rinuncia da parte della Società Paolo Scoppio S.r.l. agli atti ed all'azione del giudizio iscritto al numero di RG 944/2013;

Propone di:

1. aderire alla proposta di transazione formalizzata dalla Società Paolo Scoppio S.r.l., che prevede:

- il trasferimento all'Amat spa la proprietà del bus modello Cacciamali S.p.A. targato CX 730 EX individuato al punto del valore di € 13.130,00 i.c., assumendo a proprio carico il costo del relativo passaggio di proprietà ammontante ad € 542,95, affinché il totale di € 13.672,95 sia compensato con il maggior credito dell'Amat;
 - l'assunzione a carico dell'Amat S.p.A. in via transattiva, a detrarre dal maggior dovuto l'importo di € 1.000,00, che la Paolo Scoppio srl dichiara di aver sostenuto quale spesa per oneri parcellari;
 - La Rateizzazione della restante somma di € 10.594,10 dovuta dalla debitrice all'AMAT S.p.A. mediante n. 6 rate mensili di € 1.765,68 cadauna. Il primo versamento sarà effettuato nel termine di gg. 30 dalla sottoscrizione del presente atto;
 - Compensazione delle spese legali;
2. integrare l'atto di transazione tra le parti con la clausola che il mancato pagamento delle somme di cui al punto 2, anche di un singolo rateo, comporterà l'immediato ripristino dell'esigibilità integrale del credito;
3. dare mandato al legale incaricato di formalizzare la transazione con la controparte.

IL CAPO RIPARTIZIONE AA.GG., PP.RR. E SINISTRI

IL DIRETTORE GENERALE


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

DELIBERA

1. di aderire alla proposta formalizzata dalla Società Paolo Scoppio Autolinee S.r.l. che prevede:
- il trasferimento all'Amat spa la proprietà del bus modello Cacciamali S.p.A. targato CX 730 EX individuato al punto del valore di € 13.130,00 i.c., incluso il costo del relativo passaggio di proprietà ammontante ad € 542,95, affinché il totale di € 13.672,95 sia compensato con il maggior credito dell'Amat;
 - l'assunzione a carico dell'Amat S.p.A. in via transattiva, a detrarre dal maggior dovuto l'importo di € 1.000,00, che la Paolo Scoppio srl dichiara di aver sostenuto quale spesa per oneri parcellari.

- La rateizzazione della restante somma di € 10.594,10 dovuta dalla debitrice all'AMAT S.p.A. mediante n. 6 rate mensili di € 1.765,68 cadauna. Il primo versamento sarà effettuato nel termine di gg. 30 dalla sottoscrizione del presente atto;

- La compensazione delle spese legali.

2. di integrare l'atto di transazione tra le parti con la clausola che il mancato pagamento delle somme di cui al punto 2, anche di un singolo rateo, comporterà l'immediato ripristino dell'esigibilità integrale del credito;

3. di dare mandato al legale incaricato di formalizzare la transazione con la controparte.

4. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere ~~il~~ l'atto transattivo nei termini sopra indicati.

Sufax al n° 099. 7356273

Spett.le AMAT S.p.A - TARANTO

alla c.a. del Presidente: dott. Walter Pociari

" Direttore : Ing. Giovanni MATCHECCIA

Pro. N.	8326
Del.	2-2 MAG. 2013
P.	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ET	DIRETTORE TECNICO
EE	ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
UA	ACQUISTI/CONTRATTI
UC	CONTABILITA'/BILANCIO
UI	INFORMATICA
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
UPT	PRODOTTI TRAFFICO
URC	RAZIONERIA/ECONOMATO
STQ	STAFF QUALITA

OCCUPATO: Transazione AMAT/Autobus Scoppio S.r.l.

Come anticipato telefonicamente all'ing. Pociari alla presente il prospetto rimodulato e corretto della "Transazione" sottolineando le spese relative alla rinvernalizzazione dell'autobus, parte anticipata dalla SCOPPIO S.r.l.

nei fatti, il debito residuo della SCOPPIO S.r.l. resta di € 10.594,08 dilazionato così come concordato.

Ci sentiamo più lo spiacevole disguido, e di speranza per gli eventuali chiarimenti, potremo i futuri controlli saluti.

Andrea Ruffeo

Del 22/05/2013

alleg. n° 1 prospetto.

#0301 P.001

SABATO

.MAG.2013 18:02 0803484668

TRANSAZIONE A.M.A.T. Taranto

Importo Transazione	€ 25.267,05
vendita Autobus Urbano	-€ 13.130,00
Immatricolazione Autobus urbano	-€ 542,95
Pannelli	-€ 1.000,00
DIFFERENZA DA CORRISPONDERE SCOPPIO SRL	€ 10.594,10

RATAIZZAZIONE

€ 1.765,68 30 gg.	definizione transazione
€ 1.765,68 60 gg.	definizione transazione
€ 1.765,68 90 gg.	definizione transazione
€ 1.765,68 120 gg.	definizione transazione
€ 1.765,68 150 gg.	definizione transazione
€ 1.765,68 180 gg.	definizione transazione
€ 10.594,08 TOTALE	

importo dell'operazione - EU. 25.257,05

a dedurre valore auto/mv
venduto (11.000 + IVA) (-) " 13.310,00
EU. 11.957,05

+ oneri pallo/pro
di proprietà (+) " 542,95
EU. 12.500,00

- a dedurre oneri precll
Tecnico della Scoppio ~ (-) " 1.000,00
EU. 11.500,00
↓ E.C.O.

La cessione delle Ditta Scoppio all'
ANAT S.p.A. in 6 (sei) rate mensili; di EU. 1916,00

n° 5 (cinque) ed 1 (una) di EU. 1920,00 * a partire
la prima rata presumibilmente a 30 giorni dalla
dell'operazione finanziaria -

In merito alle spese legali, ciascuna delle parti
provvede al pagamento delle proprie.

Letto, firmato

per l'ANAT S.p.A.


per Paolo Scoppio e figlio Autolinee S.r.l.


CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

L'AMAT s.p.a. in persona del presidente del C.d.A. e legale Rappresentante pro tempore ing. Giuseppe Casatello nato a Maglie (LE) il 03/09/1935, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657 - C.F. e P. iva: 00146330733, in seguito denominato locatore

CONCEDE IN LOCAZIONE

alla Paolo Scoppio & Figlio autolinee s.r.l. con sede in Gioia del Colle via Cesare Battisti, 8 P. IVA e C: F: 00296600729, rappresentata ai fini del presente contratto dall'avv. Biagio Nicassio nato a Bari il 01/03/1970 in virtù di procura generale n° 93357 del 10/01/2005, in seguito denominato conduttore, che accetta

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE: locale sito in Taranto, quale pertinenza del capolinea intermodale zona porto mercantile, alla via Cristoforo Colombo, di mq. 25 circa, composto di n. 1 vano utile, già dotato di utenza ENEL.

2 - DURATA DELLA LOCAZIONE: la locazione avrà la durata di anni sei decorrenti dal 01/04/2009 e si rinnoverà tacitamente se nessuna delle parti invierà all'altra, almeno dodici mesi prima della predetta scadenza, regolare disdetta a mezzo raccomandata a.r..

3 - IMMISSIONE IN POSSESSO DEL LOCALE: la immissione nel possesso del citato locale è fatta in data 01/04/2009 con la consegna di n° 2 chiavi.

4 - CANONE: il canone di locazione è stabilito euro 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA annue e sarà corrisposto dal conduttore, a mezzo bonifico bancario, in rate mensili anticipate di € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA cadauna, entro il giorno 15 di ogni mese. A tal riguardo, il semplice ritardo è sanzionato dalla di risoluzione di diritto del contratto che il locatore è legittimato far valere ai sensi degli artt. 1455 e 1456 cod. civ. Il pagamento dei canoni e delle spese accessorie non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi ragione, titolo o controversia atteso che il conduttore potrà far valere le proprie azioni od eccezioni esclusivamente dopo avere eseguito il



pagamento del canone dovuto e delle spese accessorie. Ferma la possibilità di farle valere in separato giudizio.

5 - AGGIORNAMENTO ISTAT: il canone sarà soggetto ad aggiornamento annuale automatico, ossia senza bisogno di apposita richiesta del locatore, a partire dall'inizio del secondo anno in base al 75% della variazione ISTAT, salvo nuove norme, e così di anno in anno.

6 - USO: l'immobile si concede per uso esclusivamente commerciale e precisamente per la seguente destinazione dichiarata dal conduttore in via immodificabile: "ufficio amministrativo per la conservazione dei documenti di gestione delle autolinee" non suscettibile, per espressa pattuizione, di consentire al conduttore di rivendicare qualsivoglia indennità per perdita di avviamento al termine della locazione.

7 - DIVIETI: sotto pena della risoluzione di diritto è fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o comodare, in tutto o in parte, la cosa locata o di cedere in tutto o in parte il suo contratto a terzi, nonché di operare il mutamento della destinazione d'uso.

8 - CONCESSIONE DI EDIFICAZIONE: Il locatore dichiara che il bene locato è stato realizzato su progetto approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 155/2004.

9 - STATO DELL'IMMOBILE: il conduttore dichiara di aver visionato il locale e di averlo trovato di suo gradimento, adatto all'uso destinato ed in buono stato di manutenzione e di assumere l'obbligo di riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato.

10 - DIVIETO DI MODIFICHE: il conduttore si obbliga a non apportare, senza il preventivo consenso scritto del locatore, modifiche, innovazioni o trasformazioni al bene locato, alle pareti, al soffitto, al pavimento, ai serramenti, nonché ad ogni altra parte del medesimo. Sono autorizzate tutte le opere necessarie e/o occorrente per rendere e/o mantenere il bene locato idoneo all'uso commerciale cui il conduttore lo ha destinato, opere che il conduttore si obbliga a eseguire e/o fare eseguire a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme civilistiche, amministrative e urbanistiche in vigore. In conseguenza di quanto sopra il locatore non ha e non avrà alcuna



responsabilità per eventuale diniego o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni amministrative essendosi tenuto conto di ciò in sede di determinazione del canone.

11 - RIPARAZIONI: sono a carico del conduttore tutti gli interventi di piccola manutenzione mentre quelle di straordinaria manutenzione sono a carico del locatore. Il conduttore lascerà l'immobile, alla scadenza, nello stato esistente al momento dell'inizio della locazione.

12 - CAUZIONE: il conduttore costituisce garanzia a favore del locatore per l'importo di € 2.000,00 (duemila/00) a mezzo bonifico bancario, effettuato in data 12/11/2008, con validità sino alla scadenza del contratto. La garanzia sarà liberata alla scadenza del contratto o utilizzata nel caso di inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto o di danni all'immobile; nel caso di suo utilizzo, la garanzia dovrà essere ricostituita nel suo importo originario.

13 - ISPEZIONI DA PARTE DEL CONDUTTORE: il conduttore dovrà consentire, previo avviso, l'accesso all'unità locata al locatore o a suoi incaricati.

15 - COMUNICAZIONI DEL CONDUTTORE.: Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore, quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al locatore.

16 - ONERI ACCESSORI: oltre al canone sono interamente a carico del conduttore le spese relative a tutte le utenze (elettrica, telefonica, idrica, fognaria ecc.), la tassa per la rimozione dei rifiuti nonché quelle elencate dall'art. 9 della legge n. 392/1978

17 - RESPONSABILITA' PER DANNI DIRETTI E INDIRETTI: Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di terzi. In ragione di ciò il conduttore si obbliga, pena la risoluzione di diritto del contratto, ad accendere, entro trenta giorni dalla firma del presente contratto, polizza assicurativa, con primaria compagnia assicuratrice, in favore del locatore per incendio e responsabilità civile per tutta la durata contrattuale con congrui massimali indicizzati sia per il rischio locativo sia per il ricorso vicini e i danni a terzi; copia della polizza dovrà essere



consegnata al locatore. Ove il conduttore trascuri di rinnovare la polizza per tutta la durata contrattuale il contratto si risolverà di diritto;

18 - INTERRUZIONE SERVIZI: Il locatore è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

19 - SPESE DEL CONTRATTO E DI REGISTRAZIONE: tutte le spese del presente contratto e delle sue eventuali rinnovazioni, nonché quelle di bollo, di amministrazione, esazione, quietanza, ecc. sono a carico del conduttore. Sono invece, divise a metà fra le parti, come per legge, le spese di registrazione con onere a carico del conduttore di provvedere alla specifica incombenza.

20 - Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione;

21 - Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al codice civile ed alla normativa vigente.

*

Taranto, lì 18/03/2009

Il locatore
A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

Il conduttore
Diego Fieschi

A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. se ed in quanto applicabili, si approvano specificamente gli artt. 4 (clausola risolutiva espressa + limitazione alla facoltà di sollevare eccezioni), 6 rinuncia ad indennità per perdita avviamento commerciale, 7 (clausola risolutiva espressa), 17 (clausola risolutiva espressa).

Taranto, lì 18/03/2009

Il locatore.
A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

Il conduttore
Diego Fieschi

Prot. N° 1167h /UAG

Taranto, 02 LUG. 2012

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico – ns. rif. 20776/UA del 07/11/2011

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. e giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. al fine di avviare le procedure di sfratto nei confronti della società Scoppio Paolo e Figlio autolinee S.r.l..

Si precisa che la morosità attualmente ammonta a complessivi € 18.459,65.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

P.Z. 3/07/12



TRANSAZIONE

* * *

la soc. **AMAT SPA**– Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto – (P.I. 00146330733), con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore dott. Francesco Walter Poggi, assistita dall'avv. Roberto Barberio;

E

la soc. **Paolo Scoppio & Figlio autolinee srl** (P.I. 00296600729), con sede in Gioia del Colle (Ba) alla Via C. Battisti n. 8, in persona del legale rappresentante p.t. , assistita dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Giuseppe Walter De Trizio.

Premesso che

a) Con contratto del 18/03/2009 l'AMAT Spa ha concesso in locazione alla Paolo Scoppio & Figlio autolinee srl il locale sito in Taranto, pertinenza del capolinea intermodale zona porto mercantile, alla Via Cristoforo Colombo, di mq. 25 circa.

b) In assenza del pagamento dei canoni a decorrere dalla mensilità di aprile 2010, la locatrice, con atto del 06.07.2012, ha intimato alla conduttrice sfratto per morosità, convalidato con ordinanza del Tribunale di Taranto del 28.09.2012 (RG 4772/2012), cui ha fatto seguito il rilascio dell'immobile in data 24.04.2013.

c) La locatrice, a fronte del rapporto locativo in oggetto, vanta un credito pari ad € 25.267,05.

d) Con atto di citazione notificato il 06.02.13, la Paolo Scoppio & Figlio autolinee srl ha proposto opposizione all'esecuzione adito di: *"1) preliminarmente, sospendere il procedimento esecutivo, sussistendo gravi motivi; 2) nel merito, annullare o, comunque, dichiarare nullo l'atto di precetto notificato in data 17.01.2013, dichiarando, altresì, l'inidoneità dell'ordinanza del 27.12.2012 e, comunque, del titolo notificato a spiegare efficacia esecutiva; 3) condannare controparte alla rifusione di spese e competenze tutte di giudizio"*. La causa è stata iscritta al n. 944/2013 RG del Tribunale di Taranto, assegnata al dott. L. Cavallone, con udienza fissata per il 19.06.2013.

e) L'Amat spa ha manifestato l'interesse all'acquisto del bus modello tg. di proprietà della Paolo Scoppio srl, del valore commerciale di € 11.000,00 oltre iva (€ 13.310,00 iva compresa).

Tanto premesso, le parti hanno deciso di definire ogni contrasto con conseguente abbandono di qualsiasi ed ulteriore pretesa rispetto al rapporto controverso.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto.

2. La Paolo Scoppio & Figlio autolinee srl, entro il termine di gg. ... dalla data odierna, consegnerà e trasferirà all'Amat spa la proprietà del bus individuato al punto e) della premessa, del valore di € 13.130,00 i.c., assumendo a proprio carico il costo del relativo passaggio di proprietà ammontante ad € 542,95. Tanto affinché il totale di € 13.672,95 sia compensato con il maggior credito dell'Amat.
3. L'Amat spa è disponibile, in via transattiva, a detrarre dal maggior dovuto l'importo di € 1.000,00, che la Paolo Scoppio srl dichiara di aver sostenuto quale spesa per
4. La restante somma di € 10.594,10 sarà corrisposta dalla debitrice mediante n. 6 rate mensili di € 1.765,68 cadauna. Il primo versamento sarà effettuato nel termine di gg. 30 dalla sottoscrizione del presente atto.
5. Con riferimento alla causa RG 944/2013 instaurata dinanzi al Tribunale di Taranto, l'opponente rinuncia agli atti ed all'azione. Conseguentemente, il predetto giudizio sarà abbandonato e cancellato dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc, con compensazione delle spese di lite.
6. Le spese legali relative alla procedura di sfratto ed alla relativa fase esecutiva devono ritenersi compensate tra le parti.
7. Il mancato puntuale adempimento dell'accordo nei termini di cui sopra, da considerarsi essenziali, comporterà l'immediato ripristino dell'esigibilità integrale del credito vantato dall'Amat, con la maggiorazione degli interessi legali maturati e maturandi, nonché dell'importo detratto al punto sub 3.
8. Con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito dell'adempimento di quanto convenuto, le parti avranno definito i reciproci rapporti rivenienti dal contratto di locazione del 18.03.2009 e nulla avranno più a pretendere in futuro in ordine all'oggetto di cui al presente atto.
9. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 LP.

Taranto, lì maggio 2013

Letto, confermato e sottoscritto.

Amat spa

Paolo Scoppio & Figlio autolinee srl

Avv. Marco Barberio

Avv. ti Vito Aurelio Pappalepore

Avv. Walter De Trizio